

**L'esclusiva riservata dall'art. 180 l. a. alla S.I.A.E. nell'esercizio dell'attività di intermediazione di taluni diritti d'autore:  
Inquadramento giuridico e potenziali impatti  
sull'iniziativa "Creative Commons"**

URL del documento: [http://creativecommons.ieiit.cnr.it/Esclusiva180\\_iCommonsItaly.pdf](http://creativecommons.ieiit.cnr.it/Esclusiva180_iCommonsItaly.pdf)

- 1. L'Esclusiva S.I.A.E.**
  - 1.1. Questioni di legittimità costituzionale**
  - 1.2. Ambito territoriale di estensione dell'esclusiva S.I.A.E.**
  - 1.3. Contenuto dell'esclusiva: elencazione tassativa**
  - 1.4. Qualificazione giuridica dell'attività di intermediazione**
  - 1.5. La fattispecie depenalizzata di cui all'art. 172 l. a.**
  - 1.6. Diritto esclusivo alla ritrasmissione via cavo (art. 180 bis)**
- 2. I diritti tutelati dalla S.I.A.E. e i rapporti tra S.I.A.E. e gli autori (o aventi causa) delle opere dell'ingegno**
  - 2.1. Statuto e Regolamento S.I.A.E.**
  - 2.2. L'associato**
  - 2.3. Il mandante non associato**
- 3. Protezione delle opere tra S.I.A.E. e autori (o aventi causa)**
  - 3.1. Diritto di collocamento dell'opera**
  - 3.2. Percezione dei proventi e divieto di licenze a titolo gratuito**
- 4. Considerazioni conclusive**

## **L'esclusiva riservata dall'art. 180 l.a. alla S.I.A.E. nell'esercizio dell'attività di intermediazione di taluni diritti d'autore Inquadramento giuridico e potenziali impatti sull'iniziativa "Creative Commons"**

### **1.0 L'Esclusiva S.I.A.E.**

L'art. 180 della legge 22 Aprile 1941 n. 633, (l.a.) attribuisce in esclusiva alla S.I.A.E. l'attività di intermediazione per taluni diritti d'autore ivi elencati. Recita il comma 1° della norma che **l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, radiodiffusione (ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite), e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate**, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione dei diritti, **è riservata in via esclusiva alla Società Italiana autori ed editori (S.I.A.E.)**.

Il presente elaborato ha quindi lo scopo di esaminare i potenziali impatti sull'iniziativa "Creative Commons" di tale disposto normativo nonché, più in generale, di condurre una breve analisi sulle conseguenze derivanti dall'affidamento da parte dell'autore (o suo avente causa) alla S.I.A.E. della tutela dei propri diritti.

### **1.1 Questioni di legittimità costituzionale**

La posizione di preminenza attribuita dall'art. 180 alla S.I.A.E. è stato oggetto di talune questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento rispettivamente all'art. 18<sup>1</sup> Cost., ed agli artt. 3, 23, 41 e 113 Cost.<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Con la sentenza n. 25 del 17 aprile 1968, (in *IDA* 1968, 143 e ss.), la Corte Cost. ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 180, 1° comma della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente all'attribuzione in esclusiva alla S.I.A.E. dell'attività di intermediazione per alcune facoltà del diritto d'autore con riferimento all'art. 18 della Costituzione. La Corte ha in tale sede sostenuto che la riserva alla S.I.A.E. dell'attività in questione non limiterebbe affatto il diritto degli autori di associarsi come meglio credono, per la tutela dei loro diritti e dei loro interessi, anche ad es. al fine di controllare se la S.I.A.E. eserciti legittimamente l'attività di intermediazione ad essa riservata in esclusiva. Né, sempre a giudizio della Corte, l'Art. 180 violerebbe il citato art 18 Cost., nel senso che obbligherebbe gli autori che volessero far valere i loro diritti a mezzo di intermediario, ad associarsi alla S.I.A.E., in quanto, "come risulta dagli artt. 4 e 17 primo comma dello statuto, la SIAE può esercitare la sua attività di intermediario anche per autori non soci o non iscritti che gliene conferiscano il mandato".

<sup>2</sup> Con la sentenza n. 65 del 1972 la Corte Cost. (in *IDA*, 1972, 194 e ss.) ha affermato che la posizione attribuita alla S.I.A.E. dal legislatore trova piena e razionale giustificazione nell'esigenza di interesse generale, e quindi anche pubblico, di adeguata protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, che il legislatore ha riconosciuto talmente rilevante da dover preordinare, al fine di soddisfarla, particolari mezzi di difesa e di tutela sia penali che civili. Del resto, prosegue la Corte, **l'esclusiva dell'attività di intermediario accordata dall'art. 180 non preclude all'autore che ne abbia la volontà e la possibilità la protezione e l'esercizio diretto dei propri diritti, anche se particolarmente difficoltoso in certi settori, come ad esempio nella musica, ove non è certo agevole controllare le esecuzioni, che si svolgono nei luoghi più disparati e remoti, senza quella adeguata organizzazione capillare di cui dispone la S.I.A.E. e che solo pochi autori particolarmente dotati e affermati potrebbero, sia pure in misura ridotta, permettersi.**

Successivamente, la Corte Cost. con sentenza del 1990 n. 241 (in *Giur. It.*, 1991, 1501 e ss.), ribadendo i principi affermati dalla sentenza del 1972, ha affrontato in termini ampi la questione dell'abuso di posizione dominante, affermando l'applicazione dell'art. 2597 c.c. (relativo all'obbligo di contrarre con divieto di discriminazioni arbitrarie), ai rapporti giuridici instaurati dalla S.I.A.E., con ciò ponendo l'accento (come giustamente rilevato da Niccolò Abbriani a commento della sentenza richiamata) sulla

Le questioni di legittimità prese in esame dalla Corte hanno sortito decisioni escludenti dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 180 ed hanno affermato come la posizione di preminenza della S.I.A.E. sul mercato sia giustificata dall'**esigenza di interesse generale di adeguata protezione del diritto d'autore che non esclude la possibilità di un rapporto giuridico diretto tra l'utilizzatore dell'opera e l'autore**<sup>3</sup> (fatto salvo dal comma 4° dell'art. 180<sup>4</sup>), **anche se, in concreto, l'enorme diffusione delle opere dell'ingegno rende quasi sempre indispensabile**, sempre a giudizio della Corte, **l'attività di intermediazione da parte di essa**, tenuto in debito conto che la *ratio* dell'esclusiva risiede, oltre che nella protezione del diritto dell'autore, nella funzione eminentemente pubblicistica della Società di promozione della cultura e diffusione delle opere dell'ingegno di carattere creativo<sup>5</sup>.

### 1.2. Ambito territoriale di estensione dell'esclusiva S.I.A.E.

Per quanto attiene all'ambito territoriale sul quale si estende l'esclusiva attribuita alla S.I.A.E., l'attività della società si esercita secondo le norme stabilite dal Regolamento in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza stabile (Art. 180 2°co.). **Tale disposizione non può tuttavia essere letta nel senso di una estensione del monopolio S.I.A.E. oltre confini del territorio nazionale**, poiché ciò contrasterebbe con i principi del diritto internazionale pubblico, **mentre sembra corretta, a giudizio di chi scrive, la lettura della norma prospettata in dottrina che estenderebbe la riserva di esclusiva nel rispetto dei confini di applicazione della legge sul diritto d'autore sanciti dall'art. 185**<sup>6</sup>.

---

sostanziale insostituibilità della SIAE nell'attività di intermediazione dei diritti d'autore. La sentenza affronta altresì questioni superate dall'entrata in vigore della disciplina antitrust, riconoscendo come il dispiegarsi dei compiti affidati al tale Ente dalla legge possano risultare menomati se l'Ente non fosse tenuto ad assicurare parità di trattamento verso tutti gli utilizzatori a parità di condizioni oggettive ed escludendo posizioni di privilegio o di svantaggio. Con riguardo alla disciplina antitrust giova riportare un'interessante pronuncia dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 28 luglio 1995, 3195, (in *AIDA*, 1995, 736 e ss.), "Il diritto esclusivo che l'ordinamento italiano riserva alla S.I.A.E. nell'esercizio dell'attività di intermediazione e gestione dei diritti d'autore è funzionale al perseguimento di un interesse pubblico (consistente nella protezione dei diritti d'autore in occasione della rappresentazione e dell'utilizzazione in pubblico delle opere protette) (omissis); tuttavia l'applicazione alla S.I.A.E. del divieto di abuso di posizione dominante non è esclusa nei casi in cui l'intervento dell'Autorità garante non investe il complesso delle attività di intermediazione che la legge demanda alla S.I.A.E. in esclusiva, ma è invece limitato alle specifiche modalità di esercizio di tali attività. (omissis)"

<sup>3</sup> In tal senso, ancora due ordinanze della Corte Cost.: n. 198 del 18 febbraio 1988 e n. 361 del 24 marzo 1988 (in *IDA* 1988, 533 e ss.), che, riprendendo gli argomenti delle due pronunzie del 1968 e 1972, riportate nelle note che precedono, hanno ritenuto manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, dell'art. 180 in riferimento agli Artt. 3, 4 e 41 della Costituzione.

<sup>4</sup> Il 4° comma dell'art.180 dispone:" La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge.

<sup>5</sup> E' la stessa Corte Cost. che nella sentenza n. 241/90 (richiamata in nota 2) che riconosce ed ammette la sostanziale insostituibilità della S.I.A.E., sino a dover concludere che la SIAE di fatto opera in condizioni di sostanziale monopolio.

### 1.3. Contenuto dell'esclusiva: elencazione tassativa

L'esclusiva riservata *ex lege* alla S.I.A.E. dall'art. 180, come si è osservato in dottrina,<sup>7</sup> deve essere limitata ai soli diritti patrimoniali d'autore espressamente individuati nella norma (riconducibili ad alcune delle facoltà di cui agli art. 13, 15, e 16 l.a.<sup>8</sup>), non ritenendosi ammissibile un'estensione dell'ambito di applicazione della medesima oltre tali confini. L'interpretazione letterale della norma consente pertanto di **escludere dalla riserva tutti i diritti non espressamente ivi richiamati: si pensi ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore** (quali, ad es.: i diritti riservati al produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o voci, il diritto alla ritrasmissione su filo o via etere e la fissazione su fonogramma o videogramma delle proprie emissioni, il diritto di autorizzare o vietare la distribuzione dei supporti recanti la registrazione delle emissioni, il diritto volto ad impedire che le interpretazioni ed emissioni svolte "dal vivo" vengano diffuse a distanza o fissate su supporti di suoni o di immagini, ecc.) , ai diritti della personalità (il diritto alla paternità, all'integrità dell'opera, al ritiro dal commercio, al diritto di inedito) ad essere riconosciuto autore dell'opera), al diritto di distribuzione, di

---

<sup>6</sup> Dispone l'art. 185: "Questa legge si applica a tutte le opere di autori italiani, dovunque pubblicate per la prima volta, salve le disposizioni dell'art. 189. Si applica egualmente alle opere di autori stranieri domiciliati in Italia, che siano state pubblicate per la prima volta in Italia. Può essere applicata ad opere di autori stranieri, fuori delle condizioni di protezione indicate nel comma precedente, quando sussistano le condizioni previste negli articoli seguenti." In particolare, in forza dell'art. 186, sono le convenzioni internazionali a regolare la sfera di applicazione della l.a. agli autori stranieri. Sul punto si legga Lavagnini, (in *Giur. Comm.* 96, I, 987 e ss.) che osserva come i principi del diritto internazionale pubblico non consentono allo Stato di compiere attività materiali coercitive sul territorio di un altro paese, senza il consenso di quest'ultimo (principio di sovranità) e vietano d'altro canto l'esercizio extraterritoriale del potere normativo in senso stretto, quando esso si traduca in un'indebita interferenza con un ordinamento straniero.

<sup>7</sup> In tal senso, Lavagnini, *op. cit.*, 991 e ss. e Ubertazzi (in *Commentario breve al diritto della Concorrenza*, Padova 2004, 1648). Contra Lavagnini richiama Greco e Cervellone, ( in "*I diritti sulle opere dell'ingegno*, Torino, 1974, 351": i quali osservano come: "La S.I.A.E esercita la sua attività in un ambito assai vasto che copre ogni forma di utilizzazione di tutti i generi di opere dell'ingegno"). L'autore osserva come nel quadro economico delineato dalla nostra Costituzione, fondato sul principio della libera iniziativa economica privata sancito dall'art. 41 Cost. l'art. 180 deve essere classificato fra le norme eccezionali, con l'ulteriore corollario che la riserva in esso prevista non può essere estesa in via analogica oltre i casi espressamente indicati.

<sup>8</sup> Lavagnini sul tale punto rileva, con riguardo, in particolare, al diritto di riproduzione meccanica, che esso possa essere interpretato come (i) comprensivo di tutte le facoltà riconducibili all'art. 13 l.a., quando la riproduzione si avvalga di mezzi meccanici, ovvero (ii) limitato alle facoltà indicate dall'art. 61 l.a. 1° comma che attribuisce all'autore il diritto di "adattare e registrare l'opera sopra il disco fonografico, la pellicola cinematografica, il nastro metallico o sopra altra analoga materia o apparecchio meccanico riproduttore di suoni o di voci" Tale seconda interpretazione sarebbe, a giudizio dell'autore, confermata dai lavori preparatori della legge 633/1941 che definiscono la riproduzione meccanica come "la riproduzione consistente nella registrazione dell'opera sopra disco fonografico, nastro metallico inciso elettricamente, o sopra altra materia o apparecchio meccanico atto a riprodurre suoni o voci". Sul punto *Lavagnini*, *op. cit.*, 991.

traduzione, elaborazione dell'opera originaria (e le facoltà ad essa riconducibili come la sincronizzazione<sup>9</sup>), alle facoltà riconducibili al noleggio ed al prestito<sup>10</sup>).

#### **1.4. Qualificazione giuridica dell'attività di intermediazione**

L'attività di intermediazione, dunque, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti elencati nell'art. 180 è interdetta a soggetti giuridici diversi dalla S.I.A.E.

Il principio della riserva esclusiva a favore della S.I.A.E. non sembrerebbe aver destato, in dottrina, particolare interesse se non nella direzione dell'inquadramento dell'attività svolta in concreto dalla S.I.A.E. tra le attività industriali dirette alla produzione di servizi (ex art. 2195 co. 1°)<sup>11</sup>, mentre in giurisprudenza<sup>12</sup>, l'attività di intermediazione viene ricondotta a negozi giuridici di diritto privato ed in particolare alla mediazione, al mandato, alla rappresentanza ed alle cessioni, anche se a tal riguardo si potrebbe obiettare poiché la norma sancisce l'esclusiva con riguardo all'attività di intermediazione "comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento" e quindi, potenzialmente, anche al di fuori delle fattispecie codicistiche espressamente richiamate nella norma.

Sembra quindi corretto ritenere che ogni e qualsiasi attività che possa in qualche modo essere riconducibile ad una sorta di mediazione tra due o più soggetti giuridici per la protezione dei diritti individuati dall'art. 180 è consentita solo alla S.I.A.E., fatto salvo il diritto del titolare di provvedere alla summenzionata tutela in proprio nome e conto.

#### **1.5. La fattispecie depenalizzata di cui all'art. 172 l. a.**

La sanzione penale applicabile per il caso di esercizio dell'attività riservata alla S.I.A.E. è disciplinata dall'art. 172 l. a. che punisce con la pena dell'ammenda chiunque eserciti l'attività di intermediario in violazione dell'art. 180. Per effetto della legge 689/1981 il reato in questione è stato depenalizzato e trasformato in illecito amministrativo. Tale depenalizzazione non ha tuttavia comportato alcuna alterazione con riguardo agli elementi costitutivi della fattispecie, ed in particolare con riguardo all'elemento soggettivo che resta integrato dalla semplice colpa.

---

<sup>9</sup> La sincronizzazione può essere ricondotta, a seconda dei casi, alla citazione, all'elaborazione o alla riproduzione meccanica. L'autorizzazione S.I.A.E. sarà necessaria solo qualora la sincronizzazione presupponga un'attività di riproduzione meccanica e copre solo quest'ultima attività e non anche quella ulteriore di sincronizzazione.

<sup>10</sup> Conseguentemente, le facoltà consistenti nel diritto di "riprodurre, distribuire, noleggiare, dare in prestito", nonché nel "potere esclusivo di autorizzare il noleggio e il prestito degli esemplari dell'opera così adattata e registrata", nonché di "eseguire pubblicamente e radiodiffondere l'opera mediante l'impiego del disco o di altro strumento meccanico sopra indicato" sarebbero escluse dall'art. 180 poiché non menzionate. Sul punto *Lavagnini*, op. cit., 992.

<sup>11</sup> Vedi sul punto Regoli, (in *IDA*, 1995, 515 e ss.) e Ubertazzi, op. cit. 1649.

<sup>12</sup> Cassaz. S.U. richiamata in nota 18 e 22 che afferma: "In base alla disciplina dell'art. 180 della legge 22 aprile 1941 n. 633, l'attività di intermediazione della S.I.A.E. viene specificata attraverso una serie di qualificazioni che richiamano negozi di diritto privato (mediazione, mandato, rappresentanza, cessioni) e si svolge in tre direzioni fondamentali: la stipulazione per conto e nell'interesse degli aventi diritto di negozi privatistici con gli utilizzatori; l'incasso del corrispettivo versato dagli utilizzatori; il riversamento di quanto incassato ai singoli aventi diritto sulla singola opera".

Questione più delicata attiene all'individuazione dell'evento consumativo dell'illecito in esame che meriterebbe uno studio approfondito<sup>13</sup>, anche se, si potrebbe già osservare sul punto che, secondo i principi generali di diritto penale, la fattispecie *de quo* può ritenersi integrata ogni qualvolta sia leso l'interesse che la norma sanzionatoria mira a tutelare (nel caso di specie, l'esclusiva nell'attività di intermediazione attribuita alla S.I.A.E.)

### **1.6. Diritto esclusivo alla ritrasmissione via cavo (art. 180 bis)**

Si segnala infine che, in forza dell'art. 180 bis l.a., la ritrasmissione via cavo avviene esclusivamente attraverso la S.I.A.E. In questo modo è stata riconosciuta alla Società una nuova riserva di attività (ancor più forte di quella prevista dall'art. 180 l.a.), nuovo compito "istituzionale" affidato all'Ente<sup>14</sup>, con esclusione della riserva a favore dell'autore, o avente diritto, di cui al 4° comma dell'art. 180.

## **2. I diritti tutelati dalla S.I.A.E. e i rapporti tra S.I.A.E. e autori (o aventi causa)**

La limitazione dell'esercizio dell'esclusiva alle sole ipotesi tassativamente indicate nell'art. 180 non osta a che, in concreto, la S.I.A.E. , cui l'autore (o suo avente causa) decida di affidare la tutela dei propri diritti, svolga ulteriori attività nell'ambito del diritto d'autore. In tale caso, la fonte da cui trae origine questo ulteriore vincolo alla libertà negoziale del titolare del diritto consegue all'assunzione della qualifica di "associato", ovvero di "mandante non iscritto"..

In forza delle norme regolamentari S.I.A.E. rientrano tra i diritti tutelati dalle varie sezioni S.I.A.E., oltre alle facoltà individuate dall'art. 180 l.a., quelli relativi alla comunicazione pubblica, su filo o senza filo, compresa la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, ed in genere tutti i diritti di utilizzazione economica previsti a favore dell'autore (o suo avente causa) dalla legislazione vigente<sup>1516</sup>.

<sup>13</sup> Secondo i generali principi del diritto penale, si potrà parlare di perfezionamento dell'illecito a condizione che nel territorio italiano venga posta in essere parte dell'azione o dell'omissione configurata dalla norma (nel nostro caso quindi l'attività di intermediazione), ovvero si verifichi in tutto o in parte l'evento (cui l'attività di intermediazione è preordinata: si pensi alla conclusione di un contratto di licenza avente per oggetto un'opera rientrante nella sfera di applicazione dell'art. 180. Più complessa la questione del perfezionamento dell'illecito nell'ipotesi in cui le parti contrattuali vengano messe in contatto pur in assenza di una conclusione del medesimo).

<sup>14</sup> Per un'analisi della fattispecie si veda Ubertazzi, op. cit. 1654 e ss.

<sup>15</sup> Così dispone l'art. 2 della Norma regolamentare approvata dall'assemblea con delibera del 3.12.2003e modificata con delibera del 25.2.2004 disponibile su [www.siae.it](http://www.siae.it).

<sup>16</sup> Tra le ulteriori attività svolte dalla S.I.A.E. nell'ambito del diritto d'autore si segnalano i recenti accordi conclusi tra la S.I.A.E. e talune società leader nel campo della production music. La production music è musica appositamente creata per il commento di immagini, sia fisse che in movimento, riprodotte su supporti audiovisivi e multimediali ed è disponibile in veri e propri cataloghi denominati "Production Music Libraries" gestiti dagli editori musicali. In forza di tali accordi S.I.A.E. non amministra solo il diritto di riproduzione fonovideografica, ma ad essa è altresì attribuito il diritto di sincronizzazione (abbinamento delle composizioni alle immagini) e di uso della registrazione. L'uso, a fini di sincronizzazione, di una composizione musicale (se disponibile in una Production Music Library gestita da un editore musicale che ha siglato apposito accordo con la S.I.A.E.) comporterà la necessità di munirsi di un'unica autorizzazione da richiedersi alla S.I.A.E. sia ai fini della riproduzione delle composizioni protette, sia per la sincronizzazione (altrimenti soggetta ad autorizzazione dell'editore

Ci si pone quindi il quesito se l'autore (o suo avente causa) che decida di avvalersi dell'attività della S.I.A.E. mantenga, ed in che misura, il libero esercizio dei diritti d'autore assegnati a detta gestione nel periodo di vigenza del mandato<sup>17</sup>.

La risposta a tale quesito discende dalla lettura ed interpretazione dello Statuto e del Regolamento S.I.A.E. al cui interno sono disciplinati i rapporti tra la S.I.A.E. e gli autori (o aventi causa) delle opere dell'ingegno sia nell'ipotesi in cui questi ultimi, mediante iscrizione alla Società, acquisiscano la qualifica di associati, sia nell'ipotesi in cui questi, escluso il rapporto associativo, conferiscano altrimenti apposito mandato alla S.I.A.E.: in entrambe tali vesti la S.I.A.E. esercita un'attività "in sostituzione" dell'autore o avente causa, per finalità di coordinamento e di interesse generale, attraverso un meccanismo di "standardizzazione dei rapporti" e di "forfetizzazione delle situazioni"<sup>18</sup>.

## 2.1. Statuto e Regolamento S.I.A.E.<sup>19</sup>

L'organizzazione ed il funzionamento della S.I.A.E. poggiano fundamentalmente su di uno Statuto e, per quanto da esso non previsto, su di un Regolamento Generale, approvato dal Consiglio di Amministrazione che lo adotta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti<sup>20</sup>.

---

musicale), che, infine, per l'eventuale uso della registrazione).

<sup>17</sup> La S.I.A.E., in ogni caso, non è investita *ex lege* del potere di rappresentanza degli autori: cfr. App. Roma del 24 gennaio 1983 (in *IDA* 1983, 490 e ss.)

<sup>18</sup> Su tali concetti si veda ancora la decisione della Cass. S.U. del 19 marzo 1997 n. 2431, (*ut supra* nota 18). Gli autori pongono l'accento sul fatto che la sentenza concluda un iter interpretativo iniziato dalla stessa Suprema Corte con la sentenza 7841/1993 che aveva rilevato come la posizione dell'iscritto S.I.A.E. (diversamente da quella del semplice contraente-mandante) legittima la sua partecipazione alle vicende interne della Società ed è in una posizione soggettiva meritevole di rimedio e quindi di tutela, proposizione successivamente "raffinata" dalla decisione a Sezioni Unite n. 8881/94 nella quale si chiariva come il rapporto (pubblicistico) di iscrizione rileva ai fini auto-organizzativi (elettorato attivo e passivo e quindi possibilità di partecipare direttamente alla gestione dell'Ente), coesistendo con rapporto di mandato che rileva, invece, ai fini gestori dei diritti sulle opere. In particolare, per quanto qui ci occupa, assumendo che la S.I.A.E. agisce nelle varie fasi dell'attività gestoria sulla base dei mandati conferitile dagli aventi diritto, essa svolge un incarico necessitato, per l'autore che voglia avvalersi dell'opera di intermediario, ma che il singolo avente diritto sull'opera dell'ingegno può anche esercitare personalmente e rispetto al quale la stessa S.I.A.E. si pone in situazione di concorrenza: l'attività di prestazione dei servizi viene quindi svolta agendo in regime di concorrenza con quegli aventi diritto che, **non iscritti o non mandanti**, intendono esercitare autonomamente i propri diritti. Del resto, prosegue la Corte, ciascun autore o avente diritto che si avvalga dell'attività di intermediazione della S.I.A.E. mantiene diritti soggettivi sulle proprie opere che non degradano a meri interessi legittimi. La Sentenza 2431 si è pronunciata sulla delicata questione della natura giuridica dell'atto di ripartizione dei proventi derivanti dalla concessione di licenze ed autorizzazioni (nel cui ambito la S.I.A.E. agisce come mandatario) che non rappresenta un fatto meramente contabile, né frutto di un meccanismo automatico, ma il risultato di una deliberazione dell'Ente che ha ripercussioni di rilievo sia sulla vita associativa, che sulle situazioni soggettive degli associati ma che non può considerarsi atto di natura "autoritativa".

<sup>19</sup> Pubblicati sul sito SIAE: [www.siae.it](http://www.siae.it). Alle modifiche apportate allo statuto (*v. infra* nota 12) non sono corrisposte altrettante modifiche al Regolamento al fine di rendere i due documenti coerenti tra loro. Per es., l'art. 5 dello Statuto richiama ai fini dell'individuazione delle categorie di titolari di diritti d'autore, l'art. 7, mentre in realtà l'attuale art. 7 disciplina i compiti affidati al consiglio di amministrazione.

<sup>20</sup> Per una analisi di dettaglio delle origini e dell'evoluzione della S.I.A.E. si veda Ubertazzi, in *op.cit.*, 1640 e ss.

L'art. 1 dello Statuto<sup>21</sup>, delinea la struttura e funzioni dell'Ente come **ente pubblico a base associativa**<sup>22</sup>.

## 2.2. L'associato

L'art. 2 delinea la base associativa dell'Ente stabilendo, al comma 5°, che l'associato gode dei diritti ed è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti<sup>23</sup>, ovvero adottate dai competenti organi sociali. **La qualifica di associato si acquista con l'iscrizione**, secondo le modalità stabilite dall'art. 1 del Regolamento Generale, **che comporta il conferimento alla società del mandato per l'esercizio di tutti i diritti su tutte le opere di competenza delle sezioni per le quali l'iscrizione dispiega i suoi effetti in Italia ed in quei Paesi in cui esiste una rappresentanza organizzata dell'Ente**. Il rapporto associativo ha durata pari a 4 anni a decorrere dal riconoscimento della qualità di associato ed è tacitamente rinnovabile di quadriennio in quadriennio (Art. 2 Reg. Gen.). L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti (Art. 3 Reg. Gen.).

## 2.3. Il mandante non associato

**Le categorie di titolari di diritti d'autore, al di fuori del rapporto associativo possono affidare il mandato in esclusiva alla Società per l'esercizio di tutti i diritti su tutte le opere di competenza delle sezioni per le quali il mandato dispiega i suoi effetti ed hanno anch'essi l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano o acquistino diritti** (Art. 5 comma 3° Reg. Gen.). Anche in tale ipotesi il mandato viene esercitato dalla Società sia in Italia che nei paesi in cui esiste una rappresentanza dell'Ente. Lo schema tipo del contratto di mandato è approvato

---

<sup>21</sup> Il nuovo statuto è stato approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali con Decreto 4 giugno 2001, parzialmente annullato dal TAR del Lazio sez. III *ter* 20.05.2002 n. 4485, e le modifiche deliberate dal commissario straordinario sono state approvate dal ministro con Decreto 3 dicembre 2002. Un ulteriore riordino è ora previsto dall'art. 10 co. 2 lett. g della legge 6 luglio 2002 n. 137. Nel nuovo testo dell'art. 2 dello Statuto è scomparsa la distinzione tra associati ordinari e straordinari ed attualmente la base associativa è composta dai soli **associati: sono tali le persone fisiche o giuridiche italiane titolari di diritti tutelabili in quanto autori, editori, concessionari di diritti di rappresentazione, produttori o concessionari di opere cinematografiche e tutte le altre persone fisiche e giuridiche dei paesi membri dell'UE che siano titolari di diritti d'autore e che facciano domanda di iscrizione a condizioni di reciprocità per quanto concerne le iscrizioni presso le società consorelle**. I cittadini dei paesi non membri dell'UE titolari di diritti d'autore, gli eredi o aventi causa dei titolari di diritti d'autore, nonché i titolari di diritti d'autore che non intendano instaurare il rapporto associativo, possono esclusivamente conferire mandato alla SIAE e sono esclusi dal rapporto associativo. Infine, la SIAE assicura ai titolari di diritti connessi che abbiano conferito mandato individuale alla società forme di rappresentanza, con esclusione del diritto di associazione. La qualità di iscritto (e quindi di associato) è incompatibile con l'instaurazione di un rapporto di mandato nell'ambito della stessa sezione (art. 5 Reg. Gen.)

<sup>22</sup> Inquadrate come ente pubblico economico che esercita attività di impresa secondo criteri di economicità. Autorevole dottrina (Tomaselli e Amendola, v. *infra* nota 17) ha osservato che la S.I.A.E. è pubblica in forza della funzione perseguita di tutela della proprietà intellettuale. Detta funzione peraltro, si esplica essenzialmente con un'attività di intermediazione che, pur corrispondendo all'interesse pubblico connesso alla garanzia di protezione adeguata del diritto d'autore, si realizza attraverso un'attività eminentemente privata ed un'organizzazione d'impresa.

<sup>23</sup> Si tratta: (i) del Regolamento Generale e (ii) del Regolamento Elettorale.



dalle commissioni di sezione interessate<sup>24</sup> e può contenere le ulteriori condizioni e modalità che si rendessero opportune in relazione allo specifico contenuto del mandato medesimo, in aggiunta alle norme del Reg. Gen. (Art. 5 comma 6 Reg. Gen.).

**I rapporti tra la S.I.A.E. e i singoli autori (o aventi diritto), siano essi associati o semplici mandanti, è qualificato in termini di mandato (Art. 3 e 5 del Reg. Gen.): la S.I.A.E. non è investita ex lege del potere di rappresentanza dei singoli autori, ma tutela soltanto gli autori (o aventi diritto) che in base alle norme statutarie e regolamentari le abbiano conferito, in forza delle disposizioni del Regolamento sopra richiamate, specifico mandato<sup>25</sup>.**

### 3. Protezione delle opere

L'attività di protezione delle opere da parte della S.I.A.E. si svolge in tre direzioni principali: 1) la concessione per conto e nell'interesse degli aventi diritto dei permessi di utilizzazione; 2) l'accertamento e la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto (Art. 19 del Reg. Gen.).

#### 3.1. Diritto di collocamento dell'opera

**La concessione da parte della S.I.A.E. di permessi di utilizzazione (art. 19 Reg. Gen. punto 1) può concorrere con la concessione effettuata dall'iscritto**

---

<sup>24</sup> Si tratta delle seguenti Commissioni di Sezione:

<sup>25</sup> Sezione Lirica Opere drammatico musicali (Opere assegnate: opere liriche, balletti, oratori, opere analoghe. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione o di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi;

Sezione Musica (Opere assegnate: i brani staccati di opere liriche, di balletti, di oratori, di operette, di riviste e di opere analoghe, le composizioni sinfoniche e le composizioni musicali varie, compresi i relativi eventuali testi letterali. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di pubblica esecuzione, compresa la pubblica esecuzione cinematografica e grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.)

Sezione drammatica, operette e riviste (D.O.R.) Opere assegnate: le opere drammatiche, le operette, le riviste e le opere analoghe comprese quelle create appositamente per la radiodiffusione, la televisione o per altri mezzi di diffusione a distanza. Diritti tutelati: quelli relativi all'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi.

Sezione opere letterarie ed arti figurative (O.L.A.F.) (Opere assegnate: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie Diritti tutelati. Quelli relativi all'esercizio della facoltà di riproduzione, di recitazione in pubblico, di pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione cinematografica o grammofonica, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi)

Sezione cinema (Opere assegnate: opere cinematografiche Diritti tutelati: quelli relativi alla proiezione pubblica ed alla televisione)

Le opere create appositamente per la radiodiffusione o la televisione sono assegnate alle varie sezioni secondo il genere delle opere stesse.

Rientrano tra i diritti tutelati dalle varie sezioni, per le opere rispettivamente loro assegnate, quelli relativi alla facoltà di riproduzione meccanica e quelli relativi alla comunicazione pubblica, a mezzo di apparecchi radio o telericeventi, dell'opera radiodiffusa e telediffusa.

La posizione dell'iscritto (associato) S.I.A.E. non può tuttavia essere confusa con quella del mero contraente ( e cioè del mandante) in quanto il primo, diversamente dal secondo, partecipa alle vicende interne della Società.

**ogniquale volta questi abbia il diritto di collocamento dell'opera, ai sensi delle norme dello Statuto e del Regolamento (Art. 20 Reg. Gen.).**

In tale ipotesi, **a norma dell'art. 21 del Regolamento, l'iscritto è tenuto a dare tempestiva notizia alla Società dell'avvenuto collocamento, precisando tutte le condizioni al riguardo convenute. La determinazione del compenso è comunque di competenza della Società, salvo quanto disposto dalla I.a., dal regolamento di esecuzione, dallo Statuto e dal Regolamento per le diverse sezioni:** in particolare, in forza di tale disposizione, negli accordi relativi ad impegni dell'autore a fornire o a concedere ad un utilizzatore un'opera o più opere in quanto tali diretti accordi siano all'iscritto consentiti, dovranno esplicitamente essere richiamati gli obblighi derivanti all'iscritto dallo statuto e dal regolamento in particolare gli obblighi di cui agli artt. 36, 44, 61 e 77<sup>26</sup>.

### **3.2. Percezione dei proventi e divieto di licenze a titolo gratuito**

Per effetto della protezione assunta dalla Società, **è in ogni caso, vietato all'iscritto, quanto al territorio sul quale si estende la competenza della Società, per le varie sezioni, di percepire direttamente in tutto o in parte, i compensi previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni consentite, ovvero di rinunziarvi ovvero di ridurne l'ammontare. E' altresì vietato all'iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito (Art. 27 Reg. Gen.).**

## **4. Considerazioni conclusive**

Alla luce delle argomentazioni che precedono si ritiene di poter giungere alle seguenti considerazioni conclusive.

(i) Ogni attività di mediazione, in qualunque modo e forma attuate, tra due o più soggetti giuridici per la protezione dei diritti individuati dall'art. 180 l. a. è consentita

---

<sup>26</sup> Qui di seguito riportati. **Art. 36** (Capo I Norme Comuni): "La cessione dei diritti su una o più opere la cui protezione è affidata alla Società deve risultare da comunicazione scritta del cedente alla Società stessa. (omissis)"; Art. 44 (Capo III Sezione Musica): " Fermo quanto disposto dall'art. 21, l'iscritto, nell'assumere impegni con l'utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera, deve uniformarsi alle norme ed alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del presidente, da adottare su conforme parere della commissione di sezione. (omissis)"; Art. 61 (Capo IV Sezione drammatica, operette e riviste) "(omissis) L'iscritto può riservarsi all'atto della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, la scelta dell'utilizzatore dell'opera. In tal caso, la Società concederà il permesso di utilizzazione soltanto a chi sia all'uopo indicato dall'iscritto. L'iscritto può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti dei permessi eventualmente già rilasciati. Tuttavia, la misura del compenso per l'utilizzazione dell'opera è sempre determinata dalla Società a norma del n. 1 dell'art. 19, restando solo riservata all'iscritto la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'iscritto al momento della dichiarazione dell'opera, ovvero in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione da parte della Società.(omissis)"; Art. 77 (Capo V Sezione opere letterarie e arti figurative) " La sezione esercita l'attività di vigilanza in materia di pubblicazione e riproduzione delle opere relativamente a contratti di edizione tipici o anche contratti similari che stabiliscano comunque diritti ed obblighi delle parti, coerenti alla normativa dettata dalla legge sul diritto d'autore in tema di contratto di edizione, e prevedenti, in particolare, che gli esemplari dell'opera siano sottoposti alla vidimazione di cui alla lett. a) dell'art. 75. L'iscritto che richieda tale protezione è tenuto a stipulare contratti rispondenti alle caratteristiche suddette e ad affidarli, ai sensi dell'art. 3, alla tutela della sezione. (omissis)";

solo alla S.I.A.E., fatto salvo il diritto dell'autore (o suo avente causa) di provvedere alla summenzionata tutela in proprio nome e conto;

(ii) la limitazione dell'esercizio dell'esclusiva alle sole ipotesi tassativamente indicate nell'art. 180 non osta a che, in concreto, la S.I.A.E., cui l'autore (o suo avente causa) decida di affidare la tutela dei propri diritti, svolga ulteriori attività nell'ambito del diritto d'autore;

(iii) la fonte da cui trae origine l'affidamento da parte dell'autore (o avente causa) alla S.I.A.E. della tutela dei propri diritti è di natura negoziale e consegue all'assunzione della qualifica di "associato" (ovvero iscritto), ovvero di "mandante non iscritto" ed in entrambi i casi il rapporto giuridico è qualificato in termini di mandato "in esclusiva"<sup>27</sup>;

(iv) l'esclusività del rapporto limita il potere dispositivo dell'autore con riguardo ai diritti conferiti alla tutela S.I.A.E.<sup>28</sup> ed è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. In particolare, l'**associato** conferendo mandato "in esclusiva" è sostituito dalla S.I.A.E. nella gestione dei diritti afferenti le opere ad essa affidate con riguardo alle (i) modalità di concessione dei permessi di utilizzazione ed (ii) alla determinazione della misura del corrispettivo, (Art. 19 punto 1 Reg. Gen.). E' fatto salvo il diritto di collocamento dell'opera, tuttavia, nei limiti alquanto circoscritti dalle norme del Regolamento di cui agli artt. 40, 44, 61, 77<sup>29</sup>. Diversamente, l'autore o avente diritto che **conferisca mandato** (l'art. 5 parla di "mandato in esclusiva") alla S.I.A.E., al di fuori del rapporto associativo, dispone, in via negoziale, della gestione di taluni diritti d'autore secondo le condizioni contrattuali predisposte dalla S.I.A.E. e pattuite di volta in volta con le competenti Commissioni di Sezione;

(v) al di fuori del rapporto associativo o di mandato instaurato con la S.I.A.E., che contiene le riserve di esclusiva sopra prospettate, il titolare del diritto (autore o avente causa) che abbia deciso di non iscriversi, ovvero non abbia conferito esplicito mandato al di fuori del rapporto associativo, avrà titolo a gestire autonomamente i propri diritti d'autore, anche affidandosi (per i soli diritti esclusi dall'art. 180) all'opera di un intermediario.

---

<sup>27</sup> Si rinvia ai paragrafi precedenti.

<sup>28</sup> Si rinvia ai precedenti paragrafi.

<sup>29</sup> Art. 40 (Capo II, Sezione Lirica – Opere Drammatico-Musicali) : "All'atto della dichiarazione dell'opera l'iscritto può riservarsi la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera stessa. In tal caso, la Società concederà la licenza di utilizzazione soltanto a chi sia all'uopo indicato dall'iscritto. (omissis)". Per le altre disposizioni del Regolamento vedi nota ut supra n. 19.